

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), avente ad oggetto l'eventuale violazione di norme deontologiche da parte di un avvocato il quale, dopo aver difeso unitamente e disgiuntamente ad altro collega il proprio assistito in un giudizio incardinato nel (omissis), richiama all'assistito il pagamento dei propri compensi commisurati all'attività effettivamente prestata, tenuto conto dell'inesistenza tra i difensori e l'assistito di pattuizioni scritte in ordine ai compensi; l'esponente chiede, inoltre, se sia deontologicamente corretto il comportamento dell'avvocato il quale, in mancanza di spontaneo pagamento del comune assistito dei compensi commisurati all'attività effettivamente prestata, richiama al codifensore, il quale abbia percepito dalla parte soccombente "quota parte" delle spese di lite liquidate in sentenza, i propri compensi professionali commisurandoli all'attività effettivamente prestata, precisando altresì che nella procura conferita sia previsto il potere di incassare e trattenere somme a titolo di compensi nel caso in cui il comune assistito non abbia versato alcun compenso ai propri difensori.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Simonpietro Costa

#### Osserva

Premesso che l'obbligo di fornire preventivo scritto, per il periodo indicato dall'istante (2015), sussisteva solo in presenza di esplicita richiesta del cliente, devono essere richiamate le disposizioni dell'art. 25 CDF "Accordi sulla definizione del compenso": 1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Nonché dell'art. 29 CDF "Richiesta di pagamento": 1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico. 2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli

acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. 3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva. 6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. 7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. 8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge. 9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

In mancanza di preventivo scritto accettato dalla parte assistita si ritiene che il compenso, in base al comma 6 dell'art. 13 della L. n. 247/2012, è determinato in base ai parametri ministeriali; in ogni caso i compensi richiesti al proprio cliente devono essere sempre commisurati all'attività effettivamente svolta (cfr. CNF 12.12.2014 n. 181).

Inoltre l'art. 8 DM 10/03/2014, n. 55, come modificato con DM 37/2018, intitolato "Pluralità di difensori e società professionali", al primo comma prevede che "Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato".

Con particolare riferimento al quesito B) posto dall'esponente deve essere richiamato l'art. 31 del CDF, rubricato "Compensazione", che al comma terzo prevede: "L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente".

Sul punto si richiama la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43): Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero

e proprio accordo contrattuale, l'avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.

Quanto alle ulteriori ipotesi riferite dall'istante, ossia quelle riguardanti il rapporto tra i codifensori, posto che queste involgono aspetti di natura prettamente civilistica e, nella specie, la disciplina prevista in tema di mandato e le sue conseguenze di carattere obbligatorio, la cui disamina non rientra nei compiti di questa struttura, si osserva che, anche in caso di mandato congiunto conferito a due difensori, l'avvocato ha il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite. Questa regola, dettata in linea generale per i rapporti tra l'avvocato e il cliente, può essere applicata, nel prospettato caso di pluralità di difensori, anche nei rapporti tra questi ultimi, salvo accordi di contenuto diverso eventualmente intervenuti tra gli stessi.

Sotto il profilo deontologico e con riferimento al rapporto di colleganza deve essere richiamato l'art. 19 CDF - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi - "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà"

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nella normativa richiamata.

---

**Artt. 8 DM 55/14, 25, 29, 31 CDF: compensi professionali - mancanza pattuizione compensi - codifensore**